

227. - *Istituti di previdenza e di assistenza sociale dei quali i piloti godono come marittimi.* — I piloti pratici non soltanto usufruiscono della pensione cui l'art. 30 del regol. dà loro diritto nel caso di invalidità o di vecchiaia (¹¹⁷⁵), ma, essendo iscritti fra la gente di mare, godono anch'essi di quella particolare forma di collaborazione collettiva (¹¹⁷⁶) costituita dagli istituti di previdenza e di assistenza sociale organicamente predisposti in difesa dei marittimi. Tali sono:

a) *la cassa per gli invalidi della marina mercantile*, creata con legge 22 giugno 1913 n. 767, ritoccata di poi dai decreti leggi 17 ottobre 1915 n. 1560, 23 novembre 1916 n. 1741, 29 aprile 1917 n. 1027, 15 dicembre 1918 n. 1958, e riordinata con DD. LL. 26 ottobre 1919 n. 1996 e 6 luglio 1922 n. 1447. Ulteriori modifiche sono state apportate con RR. DD. LL. 29 marzo 1923 n. 884, 10 luglio 1926 n. 1364 e con legge 9 aprile 1931 n. 456.

La Cassa corrisponde: 1° pensioni ai marittimi che hanno compiuto 20 anni di navigazione e 60 anni di età; 2° pensioni ai marittimi permanentemente inabili; 3° pensioni alle famiglie dei marittimi.

Essa inoltre paga: soccorsi di naufragio, sussidi straordinari agli invalidi e sussidi temporanei alle famiglie dei marinai defunti.

Al godimento della Cassa invalidi i piloti pratici sono ammessi in virtù del menzionato R. D. L. 26 ottobre 1919 n. 1996, il quale all'art. 12, ai fini della sua applicazione, considera come navi i galleggianti addetti al servizio di pilotaggio e, all'art. 13, elenca i piloti fra le persone per le quali vige l'obbligo della contribuzione alla Cassa. Dei piloti è fatta ancora menzione negli art. 14 e 15 dello stesso decreto: di essi, il primo dispone,

(1175) Cfr. art. 24 e 25 della legge 1928 sul pilotaggio in Francia.

(1176) XXVI Dichiarazione della carta del lavoro: «La previdenza è un'alta manifestazione del principio di collaborazione. Il datore di lavoro ed il prestatore d'opera devono concorrere proporzionalmente agli oneri di essa». Sulla natura della pensione v. l'interessante studio di LUIGI RAVA, *La pensione nello Stato e nelle amministrazioni locali*, Bologna, 1915.